



Previdenza
in TOUR
Cultura e Informazione sul Territorio



**IL SISTEMA DEL WELFARE:
PASSATO, PRESENTE E SPUNTI PER IL FUTURO
I DELEGATI CNPADC DEL COORDINAMENTO
REGIONE CAMPANIA
«ASSISTENZA E PREVIDENZA NEL REGNO
DELLE DUE SICILIE»**

CASSA
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

Previdenza
in TOUR

Cultura e Informazione sul Territorio



INTRODUZIONE

CASSA
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

Previdenza
IN TOUR
Cultura e Informazione sul Territorio







COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1852.

SEMESTRE I

Da gennajo a tutto giugno.



NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1852.



Gaetano Filangieri

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE
DI
GAETANO FILANGIERI
CON GIUNTA
DEGLI OPUSCOLI SCELTI

VOLUME PRIMO

MILANO
DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DE' CLASSICI ITALIANI
MDCCCKXII

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE

corredato

DI UN RINVIO IN FINE DI CIASCUN ARTICOLO, DI TUTTI QUELLI
CHE VI HANNO RELAZIONE

AGGIUNTOVI

LA LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA E LA TARIFFA DELLE SPESE
GIUDIZIARIE IN LINEA CIVILE E PENALE,

DI QUA E DI LA' DEL FARO,

ANCHE COI RINVII AGLI ARTICOLI DELLE CINQUE PARTI
DEL CODICE , CUI HANNO RELAZIONE

E SEGUITO

*Da tutte le disposizioni posteriori che hanno spiegato, ampliato, modificato, o
abrogato gli articoli del Codice e delle ridette Leggi*

non che

*Da una tavola generale delle materie per ordine alfabetico ed altra cronolo-
gica di tutte le Leggi e Decreti summentovati.*

compilato

Dall' Avvocato Luigi Dentice e C.

PRIMA EDIZIONE




Principio di legalità

L'art. 60 della Legge Penale del Regno delle Due Sicilie prescriveva che: *«niun reato può essere punito con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso»*.

Esso, nella sostanza, è lo stesso identico principio attualmente sancito dall'art. 25 della Costituzione della Repubblica italiana, che così recita: *«nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»*.

Così anche gli artt. 1 e 2 del Codice Penale e l'art. 1 della legge di Depenalizzazione (24 novembre 1981, n. 689)



Dalla legge organica dell'Ordine Giudiziario

Art. 81: «In parità di voti [fra i magistrati componenti le Corti di Giustizia, n.d.r.], sarà seguita **l'opinione più favorevole al reo**».

Art. 194: «L'Ordine Giudiziario sarà **subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia**. Niun'altra autorità potrà frapporre ostacolo o ritardo all'esercizio delle funzioni giudiziarie o alla esecuzione dei giudicati».

Art. 196: «Niuno potrà essere privato di una proprietà o di alcuno de' dritti, che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza o di una decisione passata in giudicato».

Art. 219: «Tutte le sentenze e tutti gli atti dei giudici, de' tribunali e delle Gran Corti, saranno scritti in italiano; **le sentenze saranno motivate nel fatto e nel diritto**».

3 Maggio 1832 il Prefetto Gennaro Piscopo ordina quanto segue: «Tutti i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l'obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro, o dal posto rispettivo, questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l'avvertenza di ammonticchiarsi le immondezze al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutti i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte. Le "immondezze" dovranno essere prelevate nelle ore mattutine e trasportate fuori città «ne' siti che verranno destinati».

COLLEZIONE DELLE LEGGI
E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1821.

SEMESTRE II.

Da Luglio a tutto Dicembre.



NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

~~~~~  
1821.

( N°. 141. ) *Decreto riguardante la inoculazione del vajuolo vaccino.*

Napoli, 6 Novembre 1821.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME  
ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,  
PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE ERE-  
DITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendosi ormai riconosciuto che l'inoculazione vaccinica abbia da per ogni dove riportato i più salutevoli risultamenti, sarà sempre gratissimo al nostro real animo il veder preservati con questo beneficio i nostri amatissimi sudditi dal flagello del vajuolo naturale, che sovente gli uccide o deturpa. Quindi è che per render più efficaci le nostre molteplici provvidenze;

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria di Stato degli affari interni;

Inteso il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1. Tutti coloro i quali han tenuto la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione onde preservare la propria prole, o gl' individui della famiglia ch' essi governano, non potranno godere di alcun tratto della nostra sovrana munificenza, sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso ne' nostri reali Ministeri, nè saranno accolte in qualsivoglia amministrazione di beneficenza, se non sieno accompagnate dal documento, che il petizionario è stato vaccinato, e che convive in famiglia i di cui individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vajuolo naturale prima del presente decreto.

2. Il documento richiesto coll' articolo precedente consisterà in un cartellino dato dal parroco gratuitamente, nel quale sia registrato il nome del vaccinato, l' epoca ed il numero d' ordine.

3. Le persone che da ora innanzi periscono di vajuolo naturale, saranno seppellite in chiese poste fuori dell' abitato, senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contagio fra gli abitanti.

4. Gli amministratori degli ospizj di beneficenza incaricati della cura de' progetti, debbono sottoporre i bambini alla vaccinazione nel primo mese del di loro ingresso; tranne il caso che una manifesta malsania lo impedisse. Mancando a questo dovere, saranno non solamente rimossi dalla carica, ma responsabili di ogni danno che nella vita o nella salute abbiano i bambini riportato.

5. Ciascun parroco dovrà tenere un registro de' bambini vaccinati nel ristretto della propria parrocchia. In fine di ogni anno, coll' intervento della primaria autorità amministrativa locale e del parroco stesso, saranno messi in un' urna i nomi di tutt' i vaccinati, e se n' estrarrà uno per ogni cento. I capi delle rispettive famiglie degl' individui estratti godranno un premio di ducati sei per ciascuno su' fondi di vaccinazione accordati colla nostra legge de' 16 di dicembre 1816.

6. La Commissione centrale di vaccinazione presenterà subito alla nostra approvazione per mezzo della real Segreteria di Stato degli affari interni un progetto di regolamento, che non solo fissi, secondo il bisogno e le fatiche de' vaccinatori, una proporzionata distribuzione de' fondi vaccinici provinciali, ma dichiari altresì le obbligazioni rigorose che assistono i professori sanitarij e gli amministratori comunali e di beneficenza, per promuovere e sostenere con tutt' i mezzi possibili la pratica della vaccinazione.

7. I parrochi e tutti coloro che presegono alla istruzione morale del popolo, dovranno inculcare l'uso del vajuolo vaccिनico, e far rilevare nelle istruzioni catechistiche ed omelie qual grave colpa commettasi da' genitori che lasciano esposta la vita de' figliuoli al pericolo del vajuolo umano.

8. I direttori ed amministratori de' collegj ecclesiastici, civili e militari, debbono, sotto le pene indicate nell' articolo 4, aver cura che gli allievi si sottopongano alla vaccinazione, qualora si presentassero senza documento di essere stati precedentemente inoculati, o di aver sofferto il vajuolo naturale.

9. Tutti i Direttori delle nostre reali Segreterie di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Direttore della real Segreteria di Stato  
degli affari interni*

Firmato, GIAMBATISTA VECCHIONE.

# SISTEMA ASSISTENZIALE

CASSA  
NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI

Previdenza  
*in tour*

Cultura e Informazione sul Territorio











## EDITTO REALE DEL 1789

### ISTITUZIONE DEL REAL SITO DI SAN LEUCIO

- 1) Il solo merito distingue tra loro gli abitanti di San Leucio; perfetta uguaglianza nel vestire; assoluto divieto di lusso.
  - 2) I matrimoni saranno celebrati in una festa religiosa e civile. La scelta dei giovani sarà libera né potranno contraddirla i genitori degli sposi. Ed essendo spirito e anima della società di San Leucio l'uguaglianza tra i coloni, sono abolite le doti. Io, Re, darò la casa con gli arredi dell'arte e gli aiuti necessari alla nuova famiglia.
  - 3) Voglio e comando che tra voi non siano testamenti; né veruna di quelle conseguenze legali che da essi provengono. La sola giustizia naturale guidi le vostre correlazioni; i figli maschi e femmine succedano per parti uguali ai genitori, i genitori ai figli; poscia i collaterali nel solo primo grado; e in mancanza la moglie nell'usufrutto; se mancheranno gli eredi (e sono eredi solamente i sopradetti), andranno i beni del defunto al Monte e alla cassa degli orfani. Le esequie semplici, devote, senz'alcuna distinzione saran fatte dal parroco a spese della casa. È vietato il bruno; per i soli genitori o sposi, e non più lungamente di due mesi, potrà portarsi al braccio segno di lutto. È prescritta la inoculazione del vaiuolo che i magistrati del popolo faranno eseguire senza che vi s'interponga autorità o tenerezza dei genitori.
  - 4) Tutti i fanciulli, tutte le fanciulle impareranno alle scuole normali il leggere, lo scrivere, l'abbaco, i doveri, e in altre scuole le arti. I magistrati del popolo risponderanno a Noi dell'adempimento.
  - 5) I quali magistrati detti Seniori verranno eletti in solenne adunanza civile dei capi di famiglia, per bozzolo segreto e maggioranza di voti. Concorreranno le contese civili o le giudicheranno; le sentenze in quanto alle materie delle arti della colonia saranno inappellabili; puniranno correzionalmente le colpe leggiere, veglieranno all'adempimento delle leggi e degli statuti. L'ufficio di Seniore dura un anno.
  - 6) I cittadini di San Leucio, per cause d'interesse superiore di competenza dei Seniori o per misfatti, saranno soggetti ai magistrati e alle leggi comuni del Regno. Un cittadino, dato come reo ai tribunali ordinari, sarà prima spogliato segretamente degli abiti della colonia e allora sino a che giudizio d'innocenza nol purghi, avrà perdute le ragioni e i benefizj di colono.
  - 7) Nei giorni festivi, dopo santificata la festa e presentato il lavoro della settimana, gli adatti all'armi andranno agli esercizi militari; perciocchè il vostro primo dovere è verso la Patria: voi col sangue e con le opere dovrete difenderla e onorarla.
- Queste leggi Io vi do, cittadini e coloni di San Leucio. Voi osservatele e sarete felici.

**Ferdinando IV**



## Dal Codice Statuto di San Leucio

«Nessun uomo, nessuna famiglia, nessuna Città, nessun Regno può sussistere, e prosperare senza il timor santo di Dio». Con queste parole ispirate al Vangelo, il re Borbone introduce, in una legge dello Stato, i due precetti cardine del cattolicesimo:

- 1) *amare Dio sopra ogni cosa;*
- 2) *amare il Prossimo come se stesso.*

Mirabile è, poi, la successiva analitica enunciazione dei comportamenti da tenere per la pratica osservanza di tali prescrizioni e degne di una particolare menzione sono i tre cosiddetti “doveri negativi”, che costituiscono altrettante regole inderogabili, ai fini della civile e pacifica convivenza, in qualunque tipo di società: «l’astenersi dall’offendere alcuno nella **persona**, nella **roba** e nell’**onore**».

Ai lavoratori delle seterie veniva assegnata una casa all'interno della colonia. Le abitazioni medesime venivano progettate tenendo presente tutte le regole urbanistiche dell'epoca, per far sì che durassero nel tempo (esse sono tuttora abitate) e fin dall'inizio furono dotate di **acqua corrente** e **servizi igienici**. Siamo parlando del lontano 1789!

A San Leucio si ebbe anche la prima forma al mondo di assistenza sanitaria pubblica: a fine messa, i fedeli erano tenuti a versare il proprio obolo in una cassa custodita dal parroco, utilizzata per assicurare l'assistenza medica e farmaceutica ai bisognosi.

## COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1831.

SEMESTRE I

*Da gennajo a tutto giugno.*NAPOLI,  
DALLA STAMPERIA REALE.

1831.

## Reddito di cittadinanza borbonico

Con il Decreto n. 131 del 4 gennaio 1831 il re Ferdinando II di Borbone prevede il conferimento di un «assegno di disoccupazione per coloro i quali non possono assolutamente con il proprio travaglio sostenere se medesimi e la di loro famiglia».

Tali sussidi erano **temporanei** o **perpetui**; questi ultimi erano previsti per coloro i quali *«per fisico impedimento non potrebbero mai più sostentarsi con il loro travaglio»*.

Fu creata una apposita Commissione che stabiliva a chi assegnare questi sussidi e che dava la preferenza ai giovani orfani o abbandonati, alle vedove con figli in tenera età, ai vecchi, ai ciechi, agli individui isolati ed a tanti altri ancora. La Commissione aveva a disposizione un fondo speciale dal quale prelevava denaro in caso di *«soccorsi urgenti»*.

La **discrezione** era la base di ogni intervento e l'identità di tutti coloro che avevano diritto all'assegno restava segreta: *«considerando esservi degl'individui o famiglie di tali condizioni che aborriscono il far manifesta la propria indigenza, la Commissione assumerà a sé il pietoso ufficio di ricercarle e conoscerle in modi occulti e diligenti onde prestar loro il soccorso che meritano con l'obbligo di custodire segretamente quelle notizie»*. A tal fine e per la materiale consegna del sussidio ci si avvaleva anche dell'ausilio dei parroci.

( N.º 131. ) *REGOLAMENTO per la real Commessione di beneficenza creata da S. M. con decreto de' 4 di gennajo 1831.*

De' 24 di Gennajo 1831.

## CAPITOLO I.

### *Degl' indigenti e de' sussidj.*

ART. 1. La beneficenza reale reputa veri indigenti e degni di soccorso tutti coloro i quali non possono assolutamente col proprio travaglio sustentare se medesimi, o le di loro famiglie, purchè aggiungano a tal requisito una condotta intemerata per morale e per religione.

2. Chiunque si ritrovi in tale condizione potrà domandare soccorso alla real Commessione di beneficenza. Rimane espressamente vietato il presentar petizioni direttamente a' membri della Commessione o a' suoi uffiziali. Le suppliche dovranno esser poste da' richiedenti nel cassetto, che sarà sempre alla porta del locale addetto alla real Commessione.

Potranno farsi in qualunque carta; ed il richiedente vi noterà, oltre il suo nome e casato, la strada ed il numero della sua abitazione, la parrocchia cui appartiene, e se sia solo o con famiglia; aggiugnendo il nome di qualche persona proba che possa attestare la verità dell' esposto.

3. È vietato che più individui di una stessa famiglia facciano petizioni diverse: ciò sotto pena di rimanere tutti esclusi per sempre.

4. I sussidj che distribuirà la real Commessione, saranno *perpetui*, o *temporanei*.

I perpetui si concederanno a coloro i quali per fisico impedimento non potrebbero mai più sustentarsi col proprio travaglio, nè possono sperare miglioramento di fortuna per altro mezzo.

5. A quelli in cui non concorrano tali circostanze, saranno conceduti sussidj temporanei, durabili pel tempo che giudicherà la real Commessione; elasso il quale, la medesima deciderà se debba prolungarsi per altro tempo, senza che l'oziosità ne venga fomentata.

6. La real Commessione nel classificare gl'indigenti userà invariabilmente il metodo che segue.

Preferirà in primo luogo i giovanetti orfani, o abbandonati di ambo i sessi, e le vedove con figli di tenera età.

Seguiranno i meritevoli di sussidio perpetuo, come i vecchi, gli storpi, i ciechi, i cronici, ed altri simili.

L'ultimo posto sarà assegnato agl'individui isolati, i quali possono col tempo ritornare al travaglio, o migliorar di fortuna.

7. I sussidj saranno non minori di ducato uno mensile, né maggiori di ducati quattro, classificati come segue:

- 1.° Per un individuo isolato..... duc. 1 »
- 2.° Per una famiglia di due individui.. 1. 80
- 3.° Per quelle di tre..... 2. 40
- 4.° Per le altre di quattro..... 3 »
- 5.° E per quelle di maggior numero . 4 »

8. La real Commessione considerando esservi in questa popolosa metropoli degl'individui o famiglie di tal condizione che aborriscono il far manifesta la propria indigenza, assumerà a se il pietoso ufficio di ricercarle e conoscerle in modi occulti e diligenti, onde prestar loro il soccorso che meriteranno, proporzionandolo non solo all'assoluta necessità, ma anche a quelle circostanze che sogliono rendere l'indigenza anche meno sopportabile. La verifica di questa classe di persone sarà non pertanto eseguita con egual severità che tutte le altre, colla sola differenza, che il segreto verrà gelosamente custodito, e le mappe corrispondenti rimarranno ostensibili alle sole autorità superiori.

9. La real Commessione riserberà sempre in cassa la somma di ducati cinquecento mensuali per accorrere a' casi urgenti, ne' quali un soccorso ritardato potesse costare la vita o la virtù di un individuo.

10. Il segretario della real Commessione andrà raccogliendo le suppliche le quali verranno successivamente deposte nel cassetto, e le dividerà per parrocchie.

11. Lo stesso redigerà una mappa per ogni parrocchia, notandovi con numero progressivo i nomi, l'esposto de' richiedenti, e le persone probe che il richiedente avrà chiamate in contesto. Queste mappe si trasmetteranno a' rispettivi parroci, sottoscritte dal segretario. A ciascuna mappa egli porrà la data rispettiva per le anteriorità da concedersi a' richiedenti.

12. I parroci con segreta relazione indicheranno la verità o fallacia dell'esposto; attesteranno, ove debbano, la buona morale e religione de' richiedenti; e ciò colla giustizia e carità propria del di loro sacro ministero, rimanendo responsabili degli errori in cui potessero indurre la real Commessione.

I parroci, occorrendo, si compiaceranno di recarsi a conferire eolla real Commessione, o col suo presidente, qualora ne abbiano l'invito.

13. Restituite le mappe da' parroci, sarà in arbitrio della real Commessione il verificare le relazioni de' medesimi in quel modo che crederà più espediente. Assegnerà i sussidj a chi spettano, escludendo gl' inammissibili a norma del regolamento. Le mappe verranno allora pubblicate ed affisse alle porte delle rispettive parrocchie. In esse dovranno vedersi registrati tanto i nomi degl' inclusi col rispettivo sussidio, quanto quelli degli esclusi, affinché conoscano se furono giudicati inammissibili, o possano aspirare alle vacanze successive.

14. Sarà lecito agli esclusi ammessibili il far conoscere alla real Commessione gli errori in cui avesse potuto incorrere a di loro danno. Ben vero che ciò sia soltanto allorchè l'individuo incluso goda altra pensione sotto qualunque titolo, e da qualsivoglia stabilimento, ovvero carpisca con frode più sussidj dalla real Commessione.

15. Essendo possibile che il gran numero degl'indigenti assorbisca e superi la massa de' fondi assegnati alla real Commessione, allora gl'incapienti ammessibili avranno dritto alle vacanze successive: e tal dritto seguirà la classificazione determinata dallo articolo 6. In caso di parità di circostanze fra due o più richiedenti, l'antiorità di petizione avrà la preferenza; ed in parità di tal condizione, sarà preferito il più vecchio.

16. I sussidj verranno distribuiti in ciascuno ultimo dì del mese nel locale della real Commessione per mezzo de' suoi uffiziali, e tutti sempre in polizze stampate ed intestate a' godenti, colla prescrizione al banco di non soddisfarle che classi giorni otto, ad evitare ogni frode in danno de' godenti.

I medesimi presenteranno ogni volta le rispettive fedi di vita, che i parrochi rilasceranno gratuitamente.

17. Pe' sussidj contemplati nell' articolo 8, le polizze verranno rilasciate contro ricevo legale della parte prendente, o di suo special procuratore.

18. La notizia de' casi urgenti sarà ammessa dalla real Commessione in qualunque modo e tempo. Seguitane la verifica, il soccorso assegnato si pagherà anche in polizze, contro ricevi.

Potendone anche occorrere di quelli ne' quali la utilità del soccorso sia nella celerità, allora la real Commessione potrà accorrervi nel modo da indicarsi nel capitolo seguente.

## CAPITOLO II.

*Regolamento interno della real Commessione,  
e suoi uffiziali.*

ART. 1. La real Commessione si riunirà tre volte al mese, o anche più spesso se al presidente sembrerà necessario.

2. La medesima non potrà deliberare che colla presenza di almeno tre suoi componenti. Ritrovandosi riunita in numero di cinque, basteranno tre voti; e tre egualmente se soli quattro fossero presenti. Essendovene soli tre, basteranno due voti.

3. Essa farà registrare tutte le sue deliberazioni in un libro apposito, ed il processo verbale di ciascuna conferenza verrà sottoscritto da tutti i componenti la Commessione, i quali v'interverranno.

4. La classificazione de' sussidj, e la inclusione o esclusione de' richiedenti non potrà farsi che dalla Commessione riunita in numero legale, ed a pluralità di voti.

Ne' soli casi urgenti il presidente o chi sia deputato dal medesimo potrà sulla sua coscienza rilasciare un soccorso senza attendere l'avviso della Commessione. Ben vero che tal soccorso debbe essere il più piccolo che si possa, e quanto basti appena alla più stretta necessità, affinchè un errore non torni a danno sensibile de' veri indigenti.

Il soccorso prestato in tal guisa verrà palesato alla Commessione nella prima susseguente conferenza, perchè possa regolarmente figurare nella contabilità.

5. Niun membro della real Commessione avrà dritto a far dispensare un richiedente dalle formalità prescritte in questo regolamento per ottener sussidio.

6. Le polizze de' sussidj di qualunque natura verranno firmate da un membro della real Commessione, dal razionale e dal segretario, il quale sarà responsabile della di lui firma e del nome del sussidiante. La cura di firmar le polizze sarà distribuita a' cinque membri della real Commessione con giro mensile, incominciando dal presidente.

7. La real Commessione di beneficenza avrà un razionale e tre ajutanti, un segretario e tre commessi, e due uscieri.

8. Quante volte la necessità lo indicasse, il numero degl'impiegati potrà essere accresciuto.

9. Il segretario assisterà alle conferenze, e ne redigerà i processi verbali, curandone la sottoscrizione a' termini dell' articolo 3 del capitolo II; formerà le mappe degl' indigenti per le rispettive parrocchie; raccoglierà ed ordinerà in archivio tutti gli elementi delle diverse corrispondenze che la real Commessione dovrà sostenere; redigerà gli uffizj ed i rapporti, e li presenterà alla firma del presidente; si presterà a tutti gl' incarichi straordinarj di verifiche che la Commessione crederà espediente di affidargli; sarà responsabile verso la real Commessione di nomi taciuti, o inseriti nelle mappe senza la previa supplica; ed a tale oggetto conserverà in fascetti separati tutte le petizioni di ciascuna parrocchia.

10. Il razionale raccoglierà le varie somme che perverranno alla real Commissione su di unica madre-fede, dalla quale verserà regolarmente le rispettive somme nelle madrefedi di ciascuno articolo dello stato discusso; avrà la sua scrittura di contabilità, e farà mensilmente conoscere alla real Commissione lo stato di cassa generale, e quello de' fondi assegnati a' diversi articoli dello stato discusso; sarà responsabile delle quantità rilasciate a ciascun individuo, qualora non corrispondessero al prescritto dalla real Commissione.

11. I commessi saranno nell'immediata dipendenza del segretario e del razionale, i quali distribuiranno a' medesimi il lavoro ed ogni altro incarico a di loro prudente arbitrio.

12. Ne' giorni della distribuzione de' sussidj mensuali concorreranno a tale operazione tutti gli uffiziali della real Commissione.

Approvato: Napoli, il dì 24 di Gennajo 1831.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Presidente interino del Consiglio de' Ministri*

Firmato, MARCHESE TOMMASI.

# SISTEMA PREVIDENZIALE

COLLEZIONE DELLE LEGGI  
E DECRETI REALI  
DEL REGNO DI NAPOLI

Anno 1816.

---

SEMESTRE I.

*Da gennajo a tutto giugno.*



NAPOLI

NALLA STAMPERIA REALE

1816.

# Sistema pensionistico nel Regno delle Due Sicilie

## (legge 3 maggio 1816)

La ritenuta del 2,5% sugli stipendi degli impiegati statali, capitalizzata sotto forma di retribuzione previdenziale, dava diritto, al lavoratore occupato per 8 ore al giorno, ad una pensione pari:

- ad **un terzo** dello stipendio, dopo **20 anni** ed 1 giorno di servizio continuato
- alla **metà** dopo **25 anni** ed 1 giorno
- ai **due terzi** dopo **30 anni** ed 1 giorno
- ai **cinque sesti** dopo **35 anni** ed 1 giorno
- alla **totalità** dello stipendio dopo **40 anni** ed 1 giorno

La normativa prevedeva anche la ripartizione delle pensioni vedovili tra le vedove in seconde nozze ed i figli del di lei defunto marito.

Oltre all'**Assistenza Medica Gratuita**, il fondo erogava una pensione volturabile per eredità alle vedove dei dipendenti e sussidi periodici alle famiglie degli impiegati deceduti prima di aver maturato l'anzianità minima richiesta.

( N.º 547. ) *Decreto che fissa il sistema pe' trattamenti di ritiro degl'impiegati civili e militari, e le pensioni delle loro vedove ed orfani.*

Portici, 3 Maggio 1816.

**FERDINANDO IV PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, ec.**

Volendo Noi rendere uniforme la liquidazione de' trattamenti di giubilazione e de' soldi di ritiro degl'impiegati civili e militari dello Stato, e delle pensioni e sussidj delle loro vedove ed orfani;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze;

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

**ART. 1.** A contare dal dì 1.º di luglio del corrente anno, le leggi e decreti pubblicati in tempo della occupazione militare in data de' 19 di novembre 1808, de' 4 di gennajo e de' 20 di dicembre 1810 e de' 4 d' agosto 1812, o qualunque altra legge, decreto o ministeriale instruzione ordinante la ritenzione del 2 e mezzo per cento su' soldi degl' impiegati civili, ed i modi di liquidazione delle pensioni di ritiro e vedovili, cesseranno di essere in osservanza. Siccome ancora cesseranno dal dì 1.º di luglio in poi di essere in osservanza le leggi e statuti emanati in Napoli prima dell' occupazione di questo regno, e durante la nostra permanenza in Sicilia, riguardante il monte delle vedove dell' armata di terra e di mare, e tutti e quali si vogliano ordini e stabilimenti di pensioni di vedove, orfani e ritirati dal real servizio.

2. Sarà in vece eretta dal detto dì 1.º di luglio una nuova amministrazione sotto il nome di Monte di vedove e di ritirati.

3. Tutti gl' impiegati tanto civili che militari i quali ricevono soldi di nostro regio conto, tanto dalla general tesoreria, quanto dalle altre amministrazioni, avranno dritto alla pensione di ritiro sul detto monte dal dì 1 di luglio del corrente anno 1816.

Vi avranno anche diritto i soldati e bassi uffiziali dei corpi dell'armata di terra e di mare, quantunque in vece di soldo mensile sieno pagati in *prest* giornaliero; e la liquidazione ne sarà fatta colle seguenti proporzioni di anni di servizio continuato e non interrotto per dimissioni e riammissioni; cioè:

Dopo venti anni ed un giorno, qualunque sia l'età dell'impiegato, avrà diritto ad una pensione di ritiro di giustizia eguale al terzo del suo soldo;  
Dopo venticinque anni ed un giorno, alla metà;  
Dopo trenta anni ed un giorno, a due terzi;  
Dopo trentacinque anni ed un giorno, a cinque sestì;  
Dopo quarant'anni ed un giorno alla totalità.

Il primo soldo che si è percepito dallo Stato, e pei soldati e bassi uffiziali della nostra armata di terra e di mare, il primo giorno della percezione del *prest* fissa l'epoca dalla quale si contano gli anni di servizio, quante volte questo soldo o *prest* giornaliero sia stato soggetto alla ritenzione del 2 1/2 per 100, o vi sarebbe stato soggetto, se la ritenzione fosse stata istituita anteriormente all'occupazione militare.

Art. 4° Per gli attuali impiegati gli anni di servizio con soldo percepito precedentemente alla occupazione militare, possono cumularsi con quelli durante la detta occupazione, purchè sieno stati riconfermati nell'esercizio delle loro funzioni dopo il nostro ritorno nella capitale.

Coloro che prima erano impiegati, e che nel tempo della occupazione militare o non vollero prestar servizio, o furono senza propria colpa congedati, e che dopo il nostro ritorno abbiamo rimessi in attività di servizio, sono considerati come non mai rimossi legalmente dalle proprie cariche.

Art. 5° Per compensare la fedeltà de' nostri impiegati tanto civili che militari nati nel regno di Napoli, i quali durante l'occupazione militare di questo regno ci han prestato servizio in Sicilia, o altrove per nostra speciale commissione, e vi abbiano perduto sino alla fine della guerra, facendo ritorno nel regno di Napoli dopo il dì 23 di maggio 1815, vogliamo che ciascun anno di servizio compreso tra il corso degli 11 febbraio 1806 ed il 23 di maggio 1815, sia per essi, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, e in caso di loro morte, della pensione vedovile delle loro mogli, contato per anni due.

Art. 6° Con altro nostro decreto sul rapporto del nostro consiglio superiore di guerra, e del nostro ministro della marina, ci riserbiamo di formare pe' nostri uffiziali, soldati, bassi uffiziali e marinai della nostra armata una proporzione ossia scala di diminuzione di anni di servizio, richiesti a conseguire il ritiro per campagne di guerra viva, ferite e mutilazioni sofferte in servizio di guerra.

Art. 7° Le vedove degli impiegati civili e militari di terra e di mare e de' soldati e bassi uffiziali, quante volte la di loro vedovanza succeda dal 1° di luglio in poi, hanno diritto ad una pensione eguale alla sesta parte sul soldo dei loro mariti, purchè sieno morti dopo 20 anni ed un giorno di servizio con soldo, e pe' soldati e bassi uffiziali, con *prest* soggetto a ritenzione; e la pensione avrà come sott'intesa la condizione, durante lo stato vedovile, e col peso di mantenere i figli.

La condizione de' venti anni di servizio del defunto marito sarà dispensata per quelle vedove militari soltanto, i di cui mariti sieno morti per ferita ricevuta combattendo contro il nemico, o nell'esercizio della forza pubblica contro i malfattori.

Le vedove militari non potranno altrimenti ottenere la pensione, che producendo la nostra real licenza di matrimonio.

Per liquidare la pensione di quelle vedove, i cui mariti saranno morti in pensione di ritiro, si prenderà per base quel soldo stesso su cui fu liquidata la pensione del defunto.

Art. 8° Allorchè la vedova passerà a seconde nozze o cesserà di vivere, la sua pensione sarà distribuita a porzioni eguali fra i figli maschi e le femmine, ai primi fino all'età di diciotto anni, ed alle seconde durante lo stato nubile; e maritandosi, sarà loro dal gran libro pagato, sopra uno stato di distribuzione straordinaria, un'annata della quota della pensione di cui si troveranno godendo, oltre le rate già maturate: e resterà indi estinta.

Se l'impiegato lascerà dei figli a cui la madre sia premorta, avranno lo stesso diritto che si è detto nel paragrafo precedente, quando la vedova passa a seconde nozze.

Art. 9° Il soldo che si prenderà per base nella fissazione delle pensioni, sarà l'ultimo goduto, sia per la fissazione delle pensioni di ritiro, sia per le vedovanze, quante volte sia stato percepito per due anni continui: in caso diverso si prenderà per base il soldo precedente.

Sono eccettuati da questa regola i nostri benemeriti sudditi enunciati nell'articolo 5° pei quali nella liquidazione della pensione di ritiro o di vedovanza delle loro mogli, sarà preso per base il soldo che godono, non ostante che non l'avessero goduto pel corso di due anni.

Art. 10. Non saranno poste a calcolo per le pensioni di ritiro e vedovanze le gratificazioni, rappresentanze, indennità, pigioni di casa, ed altre pensioni inscritte su i fondi generali del gran libro, o proventi di qualunque natura.

In conseguenza di questo principio, nelle liquidazioni di ritiro de' nostri ambasciatori, ministri plenipotenziari, inviati straordinari, residenti ed incaricati di affari nell'estero, e delle pensioni di vedovanza delle loro mogli, non potrà esser preso per base il loro soldo intero, ma ne sarà presa per base la sola terza parte, considerandosi le altre due terze parti come una specie d'indennità di rappresentanza.

Se alcun impiegato per nostra special grazia si troverà godendo di due soldi, la pensione sarà liquidata sul soldo maggiore. (n.b.: si tratta del divieto di cumulo)

Sarà soltanto dispensato a questa regola per que' nostri benemeriti sudditi enunciati nell'art. 5°, pe' quali saranno presi per base i due soldi dei quali per nostra special grazia stanno godendo.

Per la liquidazione della pensione di ritiro de' soldati e bassi uffiziali e per la vedovanza delle mogli sarà preso per base il loro prest giornaliero in denaro, escluso il pane, vestiario e massa, ed ogni altra aggregazione sotto qualunque nome.

Art. 11. Per sottomettere la liquidazione delle pensioni ad un sistema di esame che ne assicuri compiutamente la regolarità, ordiniamo che la petizione ne sia indirizzata al ministro nelle di cui attribuzioni l'impiegato starà servendo, munita de' documenti comprovanti le condizioni richieste dal presente nostro decreto. Fattane la liquidazione della pensione corrispondente, il ministro rispettivo la rimetterà co' documenti anzidetti, per mezzo del procuratore generale alla nostra corte dei conti (1), la quale apporrà in piedi della liquidazione il suo parere; e senza rinviarla al ministro rispettivo, la indirizzerà al nostro ministro di finanze, per esser sottomessa alla nostra sovrana approvazione (2). Non sarà esatto dagli impiegati della nostra corte dei conti alcuna sorta di diritto per la sopradetta revisione di liquidazione.

(1) *Legge organica della Gran Corte dei Conti al di quà del Faro-Napoli, — 23 maggio 1817 —*

*Titolo III — Attribuzioni della Camera del contenzioso amministrativo.*

Art. 15. La stessa camera è incaricata di dare il suo parere sulle liquidazioni delle pensioni a termini dell'articolo 11 del nostro decreto del 3 maggio 1816.

Art. 17. La camera del contenzioso amministrativo non pronunciando che sopra oggetti di amministrazione pubblica, le sue decisioni non potranno eseguirsi che dopo la nostra approvazione.

(2) *Decreto sul modo di dar la Sovrana approvazione alle decisioni delle Gran Corti dei Conti in materia di contenzioso amministrativo.*

13 marzo 1820.

FERDINANDO I, RE DELLE DUE SICILIE, ECC., ECC., ECC.

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Sulla proposizione del nostro segretario di Stato, ministro cancelliere;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nel presentarsi a Noi per la sovrana nostra approvazione le decisioni della camera del contenzioso amministrativo della gran corte dei conti esistente nei nostri domini al di quà del Faro, quando per motivi rilevati da ricorso delle parti, o per ragioni nascenti dal contesto della decisione

Art. 12. La ritenzione del 2 1/2 per 100, che in oggi si fa in virtù delle disposizioni in vigore sopra tutti i soldi civili, si estenderà dal 1° del prossimo mese di luglio a tutti i soldi della nostra armata di terra e di mare; di modo che il prodotto di questa ritenzione sarà dal detto di 1° di luglio il fondo unico e speciale di tutte le pensioni di ritiro e vedovanze.

I gendarmi e loro bassi ufficiali, ricevendo soldi mensuali, rilasceranno sopra gli stessi il 2 1/2 per cento, siccome lo rilasceranno egualmente i marinai di pianta fissa, e tutti gl'impiegati di ogni classe, militari, civili ed amministrativi della nostra real marina.

I bassi ufficiali e soldati così di terra come di mare, i quali invece di soldo mensile ricevono prest giornaliero, rilasceranno sulla massa di biancheria e calzatura grana due e mezzo al mese, ossia grana trenta all'anno, che terrà luogo di ritenione del due e mezzo per cento, mediante la quale saranno essi ammessi alla pensione di ritiro di giustizia, e le loro vedove, alla pensione di vedovanza, secondo le proporzioni prescritte nell'art. 3°.

Art. 13. Il nostro segretario di Stato ministro delle finanze formerà le istruzioni che regoleranno il modo come eseguirsi la ritenzione del 2 1/2 per cento e versarsi nella cassa di ammortizzazione, la quale è da Noi incaricata dell'introito ed amministrazione dei fondi delle vedove e ritirati, e di somministrare alla direzione del gran libro le somme necessarie al pagamento delle pensioni di giustizia di detto monte, tenendone scrittura a parte col titolo sopra indicato di monte delle vedove e ritirati.

Il detto nostro ministro delle finanze ci presenterà in ogni quadrimestre lo stato di situazione di detto monte.

Art. 14. Tutti i ritiri, vedovanze, assegnazioni ad orfani sin oggi da Noi concesse, tanto ad individui del ramo civile del regno di Napoli, quanto del militare in Napoli ed in Sicilia, o che sieno maggiori, o che sieno minori delle proporzioni stabilite col presente decreto, si rimarranno come sono, non dovendo il nuovo monte avere il suo cominciamento che dal sopradetto di 1° di luglio in poi.

Art. 15. Vogliamo però per la regolarità della scrittura del gran libro, che dallo stesso di 1° di luglio tutte le pensioni le quali sono state iscritte su de' suoi fondi generali per ritiri e vedovanze civili e militari, sieno passate al nuovo monte e pagate colle somme che saranno somministrate dalla cassa di ammortizzazione, siccome con altro nostro decreto sarà da Noi stabilito.

sorgessero nel nostro real animo dubbi di gravissimo momento, perchè sembrasse che fossero state violate le forme o che si fosse manifestamente contravvenuto alla legge, sia in danno delle parti, sia in pregiudizio dei principii regolatori dell'amministrazione, saranno per nostro sovrano comando prese tutte quelle dilucidazioni ed indagini che stimeremo opportune a norma di un regolamento da Noi comunicato ai nostri ministri segretari di Stato.

Art. 2. Se dopo essersi adempito a quanto è prescritto nell'articolo 1, non sarà da Noi creduto conveniente l'accordare la nostra sovrana approvazione senza un nuovo esame, con real rescritto dichiareremo sospesa l'approvazione della decisione, e commetteremo al supremo consiglio di cancelleria presieduto dal reggente più antico il riesame dell'affare colle forme usate nell'esame dei gravami che la legge accorda contro le decisioni della gran corte dei conti profferite in prima istanza.

Art. 3. Allorchè nel presentarsi al luogotenente generale nei nostri domini di là del Faro le decisioni di quella gran corte dei conti in materia di contenzioso amministrativo, non credesse egli conveniente per motivi espressi nell'articolo 1 del presente decreto di apporvi l'approvazione in nostro nome, richiederà gli atti a quella gran corte dei conti, e li trasmetterà di unita alla decisione a quel ministero di Stato presso di Noi, cui per ragione di materia l'affare appartiene.

Nel proporsi quindi a Noi per la nostra sovrana approvazione, sarà osservato ciò che negli articoli 1 e 2, del presente decreto abbiamo determinato per le decisioni della gran corte dei conti esistente in questa parte dei nostri domini.

Art. 4. Tutti i nostri segretari di Stato ministri, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 13 marzo 1820.

16. Se il fondo di tali ritenzioni non sarà sufficiente al pagamento delle pensioni anzidette, la nostra general tesoreria farà degl'impronti alla cassa di ammortizzazione, e ne sarà dalla stessa rimborsata allorchè vi sarà capimento: e quando vi fosse sopravvanzo, sarà riunito a'fondi generali della detta cassa di ammortizzazione.

17. Le pensioni dovendo essere considerate come puramente alimentari, saranno esenti in ogni tempo e circostanza così dalla ritenzione del due e mezzo per cento, che da qualunque altra imposizione e ritenzione.

Saranno ancora esenti da sequestri ad istanza de' creditori de'pensionisti, purchè il credito non abbia causa di pigione di casa o generi di vitto accreditati.

18. I ritiri e vedovanze degl' impiegati della nostra real casa e de' nostri siti reali, i di cui soldi son pagati o dalla tesoreria della nostra real casa, o dalle amministrazioni de' nostri siti reali o della nostra cassa privata, saranno pagati dalle stesse amministrazioni, in di cui beneficio si stanno facendo le ritenzioni del 2 e mezzo per cento, secondo gli stabilimenti di già da Noi approvati: cosicchè i detti impiegati sono considerati per le pensioni di ritiri e vedovanze come una classe a parte degl' impiegati civili e militari dello Stato.

19. Tutt'i nostri Ministri e Segretarj di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re

*Il Ministro Segretario di Stato,*

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

*Pubblicato in Napoli nel dì 8 di Maggio 1816.*



Certificato conforme,  
*Il Minis. Segret. di Stato*  
TOMMASO DI SOMMA.

1) pensioni di ritiro, dette anche «di giustizia»

2) pensioni «ecclesiastiche»

3) pensioni di munificenza, dette anche «di grazia»

Le pensioni iscritte sul Gran libro formano l'insieme de' ritiri accordati agl'impiegati civili e militari, de' sussidii alle loro vedove e figli, degli assegnamenti vitalizii a' religiosi dell'uno e dell'altro sesso appartenenti a' monasteri soppressi nell'epoca dell'occupazione militare, e delle concessioni di grazia riserbate alla munificenza sovrana.

Le accennate pensioni sono divise in tre classi. La prima comprende le pensioni civili e militari a carico del Monte delle vedove e de' ritirati istituito col real decreto de' 5 di maggio 1816. Il fondo destinato a pagarle è il prodotto della ritenuta del due e mezzo per cento che si pratica su' soldi di tutti gl'impiegati in attività di servizio; qual fondo non essendo sufficiente, la tesoreria generale supplisce co' suoi introiti a quanto manca. La seconda classe riguarda le pensioni ecclesiastiche dipendenti dall'accennata soppressione. I fondi necessari pel pagamento di esse sono interamente a carico della tesoreria generale. Le iscrizioni attualmente esistenti sul Gran libro si compongono, cioè, 1.º da' religiosi appartenenti a' diversi Ordini, pe' quali la Commissione esecutrice del Concordato del 1818 dichiarò di non potersi ripristinare; 2.º da' religiosi secolarizzati, a' quali è stato permesso di poter rientrare in comunità colle loro pensioni al rispettivo monastero durante la loro vita e permanenza in esso; 3.º da que' che per aver ottenuto il breve pontificio di secolarizzazione, a' termini dell'articolo 14 del suddetto Concordato, godono le pensioni a titolo di patrimonio sacro; 4.º da quelle religiose finalmente le quali, abbenchè il di loro monastero avesse ricevuto una dotazione, pur nondimeno continuano a godere la pensione in forza di particolari sovrane determinazioni. La terza classe è destinata per le pensioni che provengono dalla reale munificenza di Sua Maestà intenta a premiare i distinti servizi resi alla real Corona ed allo Stato. I fondi bisognevoli pel pagamento di tali pensioni sono interamente a carico della tesoreria generale.

*La pensione vedovile è a dividersi tra la vedova, e li figli, anche quando la vedova viva separatamente da' figli.*

FERDINANDO I. ec. ec. ec.

*Napoli 31 agosto 1818.*

Visto l'art. 1 del Nostro Real decreto de' 27 di giugno 1817 col qu ale ordinammo che la pensione spettante alla vedova di seconde nozze di un impiegato civile o militare morto con aver lasciato figli del primo e del secondo letto fosse divisa una metà alla vedova, e l'altra metà fosse suddivisa in capita tra' figli del primo e del secondo letto.

Volendo estendere questa disposizione anche alle vedove e figli del primo letto che non dimorassero insieme.

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. L'art. 1 del decreto de' 27 di giugno 1817 concernente il modo di ripartire la pensione vedovile tra la vedova di seconde nozze ed i figli del di lui defunto marito, è applicabile anche al caso in cui una vedova del primo letto viva separatamente dai figli.

Art. 2. Tutt' i Nostri Ministri e Segretari di Stato, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Avvenendo la morte , od il passaggio a seconde nozze di una vedova di un' impiegato , la pensione che costei cessa di godere deve a' termini del Decreto de' 5 maggio 1816 ripartirsi a rate eguali tra i figli del primo , e del secondo letto , de' quali i maschi che in quel tempo non hanno oltrepassato li anni 18, e le femine non maritate.*

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

*Napoli 16 settembre 1840.*

Essendo stato promosso quesito sulla esecuzione del Real Decreto del 27 giugno 1817 che tratta de' casi in cui la pensione vedovile dee ripartirsi tra la vedova ed i figli tanto del primo quanto del secondo letto , S. M. (D.G.) uniformemente al parere emesso dalla Consulta Generale del Regno , si è degnata determinare , che avvenendo il caso della morte della vedova in seconde nozze , ovvero del passaggio della medesima a marito , la pensione che costei cessa di godere, debba ai termini del Decreto dei 3 maggio 1816 ripartirsi a rate uguali tra i figli del primo , e del secondo letto , de' quali i maschi non abbiano in quel tempo oltrepassata la età di anni 18, e le femine non siansi maritate.

---

Real Rescritto diretto al Procuratore Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

## *Legge 3 maggio 1816*

**Art. 8<sup>o</sup>** Allorchè la vedova passerà a seconde nozze o cesserà di vivere, la sua pensione sarà distribuita a porzioni eguali fra i figli maschi e le femmine, ai primi fino all'età di diciotto anni, ed alle seconde durante lo stato nubile: e maritandosi, sarà loro dal gran libro pagato, sopra uno stato di distribuzione straordinaria, un'annata della quota della pensione di cui si troveranno godendo, oltre le rate già maturate: e resterà indi estinta.

### Giubilazioni e pensioni.

154. La nostra legge de' 3 di maggio 1816 sulle giubilazioni e pensioni è applicabile a' funzionari ed impiegati nell' amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione.

155. Gl' impiegati di ogni genere nell' amministrazione civile che ricevono soldo, sia direttamente, sia indirettamente, dalla tesoreria generale, e rilasciano il due e mezzo per cento a favore del monte delle vedove e dei ritirati, han dritto a giubilazione con pensione a carico dello stato.

156. Gl' impiegati comunali che ricevono soldo sulle rendite dei comuni, e che rilasciano a favore de' medesimi il due e mezzo per cento, han dritto a giubilazione con pensione a carico de' comuni rispettivi.

157. Sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i cancellieri archivari, gl' impiegati fissi nelle cancellerie, i medici e cerusici, i maestri e le maestre delle scuole primarie, i servienti, i guardiani urbani e rurali, e le ricevitrici de' proietti.

158. La liquidazione delle pensioni comunali sarà fatta in decurionato, discussa in consiglio d' intendenza, e riservata all' approvazione definitiva del ministro dell' interno.

## Real Rescritto del 1821 di Ferdinando I di Borbone

Gli interventi a tutela dei lavoratori dello spettacolo risalgono al 1821: con un regolamento (Real Rescritto) fu istituita a Napoli, nel Regno delle due Sicilie, una Cassa delle pensioni e sovvenzioni dei professori giubilati (pensionati) addetti ai reali teatri. Le entrate della Cassa derivavano da contribuzioni versate dal personale, dai proventi delle multe ad essi inflitte, da sovvenzioni dello Stato e dall'incasso di due serate di beneficio del Real Teatro San Carlo. Le prestazioni erogate consistevano in un trattamento di pensione anche reversibile alle vedove dei dipendenti, in sovvenzioni una tantum alle famiglie dei dipendenti deceduti prima di aver maturato l'anzianità minima richiesta per l'accesso al trattamento, in sovvenzioni agli artisti divenuti inabili prima di avere maturato dieci anni di servizio e nell'assistenza medica gratuita.(\*)

(\*) Antonio Di Lascio e Silvia Ortolani, *Istituzioni di diritto e legislazione dello spettacolo dal 1860 al 2010, i 150 anni dell'Unità d'Italia nello spettacolo*, Ed. Franco Angeli, Milano, 2010, pag. 180.

*Gran libro.* Classificazioni di tutte le pensioni, che vi sono iscritte; determinazione de' fondi per soddisfarle, e metodo da serbarsi nella loro esciuione, 6 maggio 1816, p. 293. - Si aumenta la dote per le pensioni di grazia, 22 novembre 1819, p. 563.

*Impiegati civili, e militari.* Coloro che ricevono soldi di regio conto han diritto alle pensioni di ritiro, 3 maggio 1816, p. 279.

*Liquidazioni delle pensioni.* Per ottenersi la pensione di ritiro da un impiegato, debbe essere liquidata e stabilita nelle seguenti proporzioni:

Dopo venti anni ed un giorno di servizio continuato, e non interrotto per dimissioni, e riammissioni, qualunque sia l'età dell'impiegato, avrà diritto ad una pensione di ritiro di giustizia, eguale al terzo del suo soldo;

Dopo venticinque anni ed un giorno alla metà;

Dopo trenta anni ed un giorno, a due terzi;

Dopo trentacinque anni ed un giorno, a cinque sestis;

Dopo quaranta anni ed un giorno alla totalità del soldo, 3 maggio 1816, p. 279. - Base della liquidazione di una pensione sarà l'ultimo soldo nudo, goduto per due anni, senza porsi a calcolo le gratificazioni, rappresentanze, indennità, pigioni di casa ec., ivi, p. 281. - Se alcun impiegato si troverà godente di due soldi, la pensione sarà liquidata sul soldo maggiore, ivi. - Per la liquidazione di quelle de' soldati e bassi uffiziali, sarà preso per base soltanto il loro *prest* giornaliero in danaro, *ivi*, p. 282.

*Marina.* Ogni anno di servizio che prestano gl'individui della real marina, sarà valutato per diciotto mesi, 6 settembre 1816, p. 195. - Scala di diminuzione di servizio; classificazione degl'individui che si rendono inutili per determinate ragioni; eccezioni a lor favore di alcune disposizioni del decreto del 3 maggio di questo anno, ec., *ivi*, p. 196. - Le pensioni per gl'individui di nuova leva di marina, saran del pari liquidate e proporzionate secondo le prescrizioni de' decreti del 3 maggio, e del 6 settembre 1816, deducendosi però i periodi d'interruzione di servizio per congedi ottenuti, secondo il sistema di marina, 20 giugno 1817, p. 656.

# COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1832.

---

SEMESTRE I.

*Da gennajo a tutto giugno.*



N A P O L I ,

DALLA STAMPERIA REALE.

---

1 8 3 2.

Decreto del 17 aprile 1832 riguardante la valutazione degli anni di servizio degl'individui della real marina.

Visto l'articolo primo del real decreto de' 6 di settembre 1816, col quale si prescrive che ogni anno di servizio che prestano tutti gli individui della nostra real marina sia valutato per diciotto mesi ;

Volendo che una tal concessione sia soltanto per coloro che prestano servizio effettivo sopra i nostri reali legni da guerra ;

Vista la nostra sovrana determinazione de' 6 di dicembre 1831 emessa su di tale oggetto per mezzo della nostra segreteria di stato delle finanze ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

ART. 1. Fermo restando la prescrizione contenuta nel suddetto articolo primo del nostro real decreto dei 6 settembre 1816 a favore degl'individui di tutte le classi della nostra real marina che ne sono in possesso , fino a' 5 di dicembre 1831 , dai 6 dello stesso mese , epoca dell'accennata nostra sovrana determinazione, tutti gl'individui che imbarcheranno sopra i nostri reali legni da guerra per dotazione dei medesimi , o per servizio da prestarvi, pel solo tempo del loro imbarco , ogni anno di servizio sarà valutato per diciotto mesi nella liquidazione della corrispondente pensione di ritiro o vedovile : nella intelligenza che l'anno d'imbarco cominciato e non finito sarà valutato per un anno intero, e produrrà parimente l'aumento di sei mesi.

2. Sarà contestato l'indicato servizio nella liquidazione della pensione di ritiro o vedovile con certificati del maggior generale e dell'intendente generale della nostra real marina ; derivanti dai ruoli d'imbarco e degli ordini di sbarco che dovranno esser citati nei certificati medesimi.

3. Non godranno dell'indicato aumento i marinari di nuova leva , ai quali , a tenore del mentovato real decreto dei 6 settembre 1816 , nelle liquidazioni delle suddette pensioni si continuerà a valutare il loro servizio effettivo che presteranno senza verun aumento.

4. Agl'interpreti , segnalatori ed allievi telegrafici , per causa dei pericoli e delle straordinarie privazioni alle quali sono soggetti nel disimpegno dei rispettivi incarichi , sarà nelle liquidazioni di sopra indicate valutato per quindici mesi ogni anno di servizio che presteranno.

5. Tutte le prescrizioni contenute nel suddetto real decreto dei 5 di settembre 1816, che non sono contrarie al presente nostro real decreto, continueranno ad avere pieno vigore.

6. I nostri ministri segretarij di stato della guerra, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 19 aprile 1832 che esclude dal beneficio dell'aumento de'sei mesi per ogni anno d'imbarco quegli individui della real marina, che se ne rendono immeritevoli.

Veduto il nostro real decreto del dì 17 di aprile ultimo, col quale venne prescritto che tutti gl'individui che imbarcheranno sopra i reali legni da guerra per dotazione dei medesimi, o per servizio da prestarvi, pel solo tempo di loro imbarco, ogni anno di servizio sia valutato per diciotto mesi nella corrispondente pensione di ritiro; volendo, che tale benefica concessione sia intesa a spingere sempre più la emulazione degl'individui della nostra armata di mare a ben servire imbarcati, ed a serbare quella rigorosa disciplina, che non è mai abbastanza raccomandata sopra i legni da guerra.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra, e marina;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Qualunque individuo della nostra real marina, il quale disbarcherà dai legni della stessa per dimostrata poca buona volontà di navigare, ed oscitanza, ovvero per punizione, dovrà perdere il beneficio dell'aumento di sei mesi per ogni anno, che gli sarebbe spettato dal giorno dell'ultimo suo imbarco fino a quello del disbarco.

2. I nostri ministri segretarij di stato della guerra, e marina, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

**Decreto del 20 ottobre 1820 col quale si determina che nelle liquidazioni delle pensioni de' corrieri dell'amministrazione generale delle poste, ogni anno di servizio deve valutarsi per quindici mesi.**

Visto il nostro decreto de' 3 maggio 1816 relativo alle pensioni vedovili e di ritiro, ed agli anni di servizio per le liquidazioni delle pensioni;

Considerando i disagi, ed i pericoli a cui van soggetti i corrieri delle poste nei viaggi, e nelle corse;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato:

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

**ART. 1. Ogni anno di servizio, che prestano i corrieri della generale amministrazione delle poste, sarà valutato per quindici mesi nella liquidazione delle pensioni, a cui si può aver dritto in occasione di ritiro, o di morte, ferme però rimanendo tutte le altre prescrizioni contenute nell'anzidetto decreto de' 3 maggio 1816.**

**2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.**

# COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1842.

---

SEMESTRE I.

*Da gennajo a tutto giugno.*



NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

---

1842.

( N.º 7405. ) *DECRETO* contenente *novelle prescrizioni circa le pensioni di ritiro da accordarsi agl' impiegati civili e militari.*

Napoli , 1 Giugno 1842.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-  
ME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.  
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto de' 3 di maggio 1816 ;

Considerando che le pensioni di ritiro hanno per unico oggetto di accordare agl' impiegati ne' diversi uffizii dello Stato , ed agli uffiziali di terra e di mare una onorata sussistenza, quando o l'età , o gravi infermità impediscono loro di proseguire il servizio dello Stato ;

Considerando avere una trista esperienza confermato che spesse volte questo beneficio si rivolge in un calcolo di particolare interesse , privando lo Stato di coloro che sono ancora in grado di prestare utili servizi ;

Essendo dovere del Governo porre un termine a questo abuso ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

ART. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto rimane vietato di accogliersi domande di pensioni di ritiro, se prima non si giustifichi di essersi oltrepassata l'età di anni sessantacinque per gl' impiegati civili, e di anni sessanta pe' militari.

2. Coloro i quali malgrado di non esser giunti all'età di sopra enunciata, si rendessero per mali cronici incapaci di servire ulteriormente, potranno avanzare motivata domanda al Ministro da cui dipendono, il quale, praticate le debite investigazioni sulla verità dell'esposto, rassegnerà la domanda alle nostre sovrane risoluzioni, per determinarsi se abbiassi ad accordare il ritiro dispensando all'età, attesa l'assoluta incapacità al servizio attivo, ovvero destinarsi il ricorrente ad altro impiego che richiegga minore attività e lavoro.

3. Tutte le disposizioni che si trovano emesse con precedenti reali decreti e sovrane disposizioni relativamente alle pensioni di ritiro e vedovili, rimangono nel loro vigore per la parte nella quale non si oppongono alle prescrizioni del presente decreto.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro, ed il Maresciallo di campo Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato, FERRI.

*Il Consigliere Ministro di Stato  
Pres. interino del Cons. de' Ministri*  
Fir. MARCHESE DI PIETRACATELLA.

# COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1831.

---

---

SEMESTRE I.

*Da gennajo a tutto giugno.*



N A P O L I ,

DALLA STAMPERIA REALE.

1 8 3 1 .

( N.º 104. ) *DECRETO* portante una nuova ritenuta su' soldi e sulle pensioni , e la diminuzione di metà del dazio sul macino.

Napoli , 11 Gennajo 1831.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Fin da' primi momenti del nostro avvenimento al Trono Noi dichiarammo esservi nelle finanze delle piaghe profonde. Promettemmo di applicarci a curarle, e recare nel tempo stesso qualche alleviamento a' pubblici pesi. Le conseguenze fatali della straniera usurpazione , gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte de' nostri dominj al di qua del Faro.

... *omissis* ...

Il decreto de' 28 di maggio 1826 aveva fatto sperare uno stabile equilibrio tra le rendite ed i pesi ne' dominj al di qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per le conseguenze degli avvenimenti del 1820 esisteva un deficit , che di anno in anno si aumentava per gl' interessi di cui era gravato. Sotto il titolo misterioso di debito galleggiante ammesso dalle nuove teorie di finanze , non lascia di essere un debito ; e tanto più grave , tanto più molesto , perchè non trova ne' fondi di ammortizzazione un perenne presidio , perchè le sue scadenze non sempre possono differirsi. La somma ne ascende a ducati quattro milioni trecentoquarantacinquemila dugentocinquantuno e grana 50. Il primo passo indispensabile alla prosperità delle finanze è quello di estinguerlo a gradi. Posta così al nudo la cosa , il voto effettivo che esiste nello stato discusso da formarsi pel 1831 , inclusa una parte del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato , è di ducati ..... 1,128,167

... *omissis* ...

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;  
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo*  
quanto segue.

ART. 1. Sono abolite le cumulazioni tutte di soldi con soprassoldi, pensioni, ed altri averi per qualsiasi titolo conceduti, e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i ducati venticinque per mese, di modo che restino conservati per tutte le diverse spettanze i predetti ducati venticinque mensuali.

Sono da questa disposizione eccettuati i soprassoldi ed indennità di alloggio e mobilio de' militari, del pari che le indennità di scrittojo.

2. I soldi e le pensioni di giustizia che non oltrepassano ducati venticinque mensuali, saranno esenti dalla nuova ritenuta, a' termini dell' articolo 1, la quale per le classi ascendenti da ducati venticinque ed un grano verrà regolata giusta la seguente tariffa:

da mensua-

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| li ducati 25 ed 01 a ducati 50, al | 2.50 per 100 |
| da » 50 01 a » 100, al             | 5 »          |
| da » 100 01 a » 150, al            | 7.50         |
| da » 150 01 a » 200, al            | 10 »         |
| da » 200 01 a » 300, al            | 15 »         |
| da » 300 01 a » 400, al            | 20 »         |
| da » 400 01 a » 500, al            | 25 »         |
| da » 500 01 a » 700, al            | 30 »         |
| da » 700 01 innanzi, al            | 40 »         |

3. Le ritenute sulle pensioni di grazia ( osservate le prescrizioni dell' articolo 1 ) saranno fatte al doppio della tariffa contenuta nell' articolo precedente.

... *omissis* ...

8. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, e tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.







| Moneta         | Valore in <i>euro</i> nell'anno 2012 |
|----------------|--------------------------------------|
| <i>Ducato</i>  | 50,00 €                              |
| <i>Carlino</i> | 5,00 €                               |
| <i>Grano</i>   | 0,50 €                               |
| <i>Tornese</i> | 0,25 €                               |
| <i>Cavallo</i> | 0,05 €                               |

I valori in tabella sono da ritenersi abbastanza congrui rispetto a quelli delle attuali monete metalliche, in considerazione del fatto che, oramai, il pezzo di minor valore in circolazione è rimasto quello da 5 centesimi di euro, essendo quasi del tutto inutilizzati i pezzi da 1 e da 2 centesimi; peraltro, queste ultime monetine non vengono nemmeno più coniate, poiché i relativi costi di produzione ed emissione sono superiori, fino a quattro volte, al valore facciale delle stesse, determinando il c.d. «signoraggio negativo» per lo Stato.

**Il sistema tributario introdotto nel 1815 dal ministro Luigi de' Medici<sup>(\*)</sup> poggiava su di un felice connubio tra:**

- a) Imposizione diretta: la fondiaria, con aliquota fissa del 10%<sup>(\*\*)</sup>**
- b) Imposizione indiretta: 1) dogana, sale, tabacchi, polveri da sparo e carte da gioco**
  - 2) sulla lotteria**
  - 3) su registro e bollo**
  - 4) sui servizi postali**

**Queste imposte non furono mai aumentate tra il 1815 ed il 1860.**

**In Sicilia si pagava solamente l'imposta sulla dogana.**

A carico dei sudditi delle Due Sicilie c'era il peso fiscale più mite d'Europa ed il Regno era il primo Stato italiano per ricchezza, come si evince dalla prossima tabella.

Le entrate erariali passarono da 16 milioni di Ducati nel 1815 a 30 milioni di Ducati nel 1859 a dimostrazione della crescita generale della sua fiorente economia.

---

\* Decreto 10 agosto 1815

\*\* La contribuzione fondiaria gravava sui terreni, sulle cave, sulle miniere e sulle rendite annue superiori ai 100 ducati [circa 5.000 euro attuali]. L'imposta veniva applicata sul prodotto netto determinato attraverso le rendite catastali per i terreni e mediante il canone d'affitto (diminuito di una percentuale) per gli immobili.

Le monete degli antichi Stati italiani al momento dell'annessione ammontavano a 668 milioni così ripartiti:\*

|                                |                |              |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Regno delle Due Sicilie</b> | <b>milioni</b> | <b>443,2</b> |
| Lombardia                      | »              | 8,1          |
| Ducato di Modena               | »              | 0,4          |
| Parma e Piacenza               | »              | 1,2          |
| Roma                           | »              | 35,3         |
| Romagna - Marche e Umbria      | »              | 55,3         |
| Sardegna                       | »              | 27,0         |
| Toscana                        | »              | 85,2         |
| Venezia                        | »              | 12,7         |
|                                | »              | <u>668,4</u> |

Il Regno delle Due Sicilie aveva due volte più monete di tutti gli altri Stati della Penisola uniti assieme

\* Francesco Saverio Nitti, Scienze delle Finanze. Piero, 1903. Pag. 292.